

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

LII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazione del Presidente:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	553		
<b>Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>			
CERUTI CARLO: Riapertura dei termini fissati dall'articolo 2 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, in materia di ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici (450);		BERAGNOLI . . . . .	563
BASILE GUIDO: Riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238 (839);		BRANDI . . . . .	555, 566
LETTIERI ed altri: Modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 960, per il ripristino dei fabbricati distrutti o danneggiati dagli eventi bellici (1660);		CERVONE . . . . .	562, 565, 567, 569
Senatori DE LUCA ANGELO ed altri; ADAMOLI ed altri e PACE: Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recante provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra ( <i>Testo unificato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ) (2540);		DE PASQUALE . . . . .	569
SGARLATA: Riapertura del termine di cui all'articolo 4 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, in materia di danni di guerra (2716) . . . . .	554	FORTINI . . . . .	566
PRESIDENTE . . . . .	554, 555, 556, 557, 559, 561	GIGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> 556, 559, 560, 561, 562, 563	564, 566, 569
AMENDOLA PIETRO . . . . .	562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569	GUARIENTO, <i>Relatore</i> 554, 556, 559, 560, 561	562, 563, 564, 567, 569
BARONI . . . . .	555, 556, 557, 559, 560, 565	GUARRA . . . . .	556, 560, 567
	556, 562, 566	LETTIERI . . . . .	565
		POERIO . . . . .	557, 560, 567
		RIPAMONTI . . . . .	562
		<b>Votazione segreta:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	570

La seduta comincia alle 9,45.

BERAGNOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che per la discussione delle proposte di legge all'ordine del giorno della seduta odierna il deputato Cervone sostituisce il deputato Bisaglia. Partecipa altresì alla seduta, senza voto deliberativo, il deputato Lettieri, quale presentatore della proposta di legge n. 1660.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Ceruti Carlo: Riapertura dei termini fissati dall'articolo della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, in materia di ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici (450); del deputato Basile Guido: Riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238 (839); dei deputati Lettieri ed altri: Modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 960, per il ripristino dei fabbricati distrutti o danneggiati dagli eventi bellici (1660); dei Senatori De Luca Angelo ed altri; Adamoli ed altri e Pace: Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra (Testo unificato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2540); del deputato Sgarlata: Riapertura del termine di cui all'articolo 4 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, in materia di danni di guerra (2716).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta delle proposte di legge: n. 450 d'iniziativa del deputato Ceruti Carlo: « Riapertura dei termini fissati dall'articolo 2 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, in materia di ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici »; n. 839 d'iniziativa del deputato Basile Guido: « Riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238 »; n. 1660 d'iniziativa dei deputati Lettieri, Tesauro, Amodio, Leone Raffaele, Del Castillo, D'Arezzo, Pucci Ernesto e Valiante: « Modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per il ripristino dei fabbricati distrutti o danneggiati dagli eventi bellici »; n. 2540 d'iniziativa dei senatori De Luca Angelo, Restagno, Angelilli, Adamoli, Vidali, Gaiani, Perna, Salati, Ferrari Giacomo, Guanti, Vergani, Fabretti, Spezzano, Pace: « Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra », nel testo unificato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato, e n. 2716 d'iniziativa del deputato Sgarlata: « Riapertura del termine di cui all'articolo 4 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, in materia di danni di guerra ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nelle precedenti sedute era stato preso come testo base per la discussione la proposta di legge n. 2540, e si era nominato un Comitato

ristretto per il coordinamento delle varie proposte di legge. Il Comitato ristretto si è riunito, ascoltando anche i rappresentanti della Associazione nazionale dei danneggiati di guerra. Dopo un'ampia discussione si è giunti alla formulazione di un testo che ha trovato consensi in tutte le sue parti ad eccezione degli articoli 1 e 11, per i quali sono stati proposti degli emendamenti dall'onorevole Amendola Pietro, e dell'articolo 24 per il quale vi è un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Brandi.

Sullo svolgimento della discussione presso il Comitato ristretto e sulle conclusioni alle quali il Comitato stesso è pervenuto ha facoltà di riferire l'onorevole Guariento.

GUARIENTO, *Relatore*. Il Comitato ristretto in tre sedute ha esaminato tutte le proposte di legge all'ordine del giorno. È prevalso il criterio di non apportare radicali modifiche alla proposta di legge n. 2540, già approvata dal Senato, sia perché essa risponde sufficientemente alle aspettative dei danneggiati, sia per non incorrere nel pericolo di un parere contrario della Commissione Bilancio, sia, infine, per evitare che il desiderio di raggiungere il soddisfacimento di particolari richieste finisca per ritardare l'approvazione del provvedimento.

Siamo convinti che, con i pochi emendamenti introdotti, si sia riusciti ad eliminare alcune delle carenze riscontrabili nel testo già approvato dal Senato. Il Comitato ristretto ha sentito anche i funzionari del Ministero dei lavori pubblici addetti all'ispettorato per la ricostruzione ed alcuni esponenti dell'Associazione nazionale dei danneggiati di guerra. Il Comitato ristretto ed il Governo, mentre si sono trovati unanimi nell'introdurre emendamenti agli articoli 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 18, 21 e 24, non hanno trovato l'unanimità sugli emendamenti riguardanti gli articoli 1, 11 e 24, emendamenti che potranno essere illustrati in questa sede dai rispettivi presentatori.

Prima di passare agli articoli desidero ancora una volta ricordare alla Commissione l'opportunità di approvare sollecitamente il provvedimento in modo da renderlo strumento operante e capace di risolvere un grave problema, chiudendo così una dolorosa pagina della storia del nostro Paese. Ricordo che il Comitato ristretto ha espresso il voto che nei futuri esercizi siano aumentati gli stanziamenti di bilancio, sia per la ricostruzione sia per l'attuazione dei piani di ricostruzione e che le istruzioni ministeriali necessarie per l'applicazione di questo provvedimento siano sollecitamente emanate. Mi riservo, infine, di

presentare un ordine del giorno, a chiarimento del disposto dell'articolo 2.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge n. 2540, assunta, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, come testo base della discussione.

Do lettura dell'articolo 1:

**ART. 1.**

Ai proprietari che ricostruiscono fabbricati ad uso di abitazione siti in comuni la cui popolazione risultante dal censimento del 1936 sia inferiore a 25.000 abitanti ed in quelli nei quali vi sia stata una percentuale di distribuzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad uso di abitazione, è concesso un contributo diretto in capitale in ragione dell'80 per cento della base di commisurazione del contributo determinata a norma delle lettere a), b) e c) dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sino a lire 4.000.000 per unità immobiliare preesistente agli eventi bellici, anche se l'importo dei lavori sia superiore a tale somma.

Detto beneficio è limitato ai fabbricati che prima degli eventi bellici avevano una accertata consistenza non superiore a 8 unità di abitazione.

Nella costruzione delle unità immobiliari aventi diritto al contributo di cui sopra, il proprietario può ridurre la ricostruzione ad un limite di volume corrispondente alla spesa ammissibile a contributo di lire 4 milioni per ogni unità immobiliare.

A tale articolo l'onorevole Amendola Pietro propone di aggiungere al secondo comma le parole: « nonché ai proprietari di non oltre due unità immobiliari anche se facevano parte di un fabbricato superiore a 8 unità di abitazione ».

**AMENDOLA PIETRO.** Il motivo che mi spinge a presentare questo emendamento aggiuntivo è che i nuovi e maggiori benefici che si stabiliscono in questa legge obbediscano ad un certo criterio perequativo.

Mi sembra perciò ingiusto che, mentre a determinati sinistrati vengono riconosciuti nuovi e maggiori benefici — ed anche assai sostanziosi — ci siano invece altri sinistrati, spesso di condizioni economiche molto più modeste, i quali non trarranno alcun beneficio da questo provvedimento.

Per i comuni al di sotto di un certo limite di popolazione o con una certa percentuale di immobili danneggiati, le disposizioni vigenti prevedono la possibilità di avere il contributo

in capitale — che è assai più vantaggioso della ammissione al contributo di annualità trentennale — fino a 6 unità di abitazione. Ora invece è stato posto il limite di 8 unità di abitazione, per cui si può verificare il caso di un proprietario di 8 unità di abitazione il quale, in un comune che abbia le necessarie caratteristiche, potrà beneficiare del contributo in capitale, che con il primo comma dell'articolo 1, che abbiamo già approvato è stato sostanziosamente maggiorato, mentre invece i proprietari di 1 e 2 unità immobiliari danneggiate, ma facenti parte di fabbricati di oltre 8 unità di abitazione, saranno costretti a richiedere i mutui trentennali. Questa seconda provvidenza è molto poco operante: infatti sappiamo che coloro che se ne sono avvalsi ancora si dolgono di averlo fatto. Ad esempio, in alcune segnalazioni pervenute da Eboli si parla di mutui a condizioni iugulatorie.

Quindi, se le cose dovessero restare tali e quali, una determinata categoria di cittadini dovrà continuare ad avvalersi dei mutui trentennali, e ad essa questo provvedimento non recherà alcun beneficio, mentre un beneficio — ed anche assai vantaggioso — deriverà da questo provvedimento per i proprietari di 2 unità di abitazione comprese in un unico fabbricato.

Concludendo, con il mio emendamento propongo che i proprietari di una, o al massimo due unità immobiliari, possano anch'essi fruire dei predisposti benefici, anche quando questa una o due unità avessero fatto parte di fabbricati superiori alle 8 abitazioni. Questo, secondo me, corrisponde ad una elementare esigenza di giustizia. Però, dal momento che ciò significa ampliare la portata finanziaria del provvedimento, proporrei un emendamento subordinato. Poiché all'articolo 11 si parla di un premio di acceleramento, premio che riveste un carattere ironico a 20 anni dalla fine della guerra, proporrei di sopprimere tale norma, risparmiando così quel 10 per cento del quale ci potremo valere per allargare la portata del beneficio previsto dall'articolo 1.

**BRANDI.** La proposta dell'onorevole Amendola mi sembra più che giusta, perché ci troviamo di fronte ad una situazione anomala, in quanto mentre i proprietari di un fabbricato complessivo di 8 alloggi possono percepire il contributo diretto in capitale, i proprietari di un solo alloggio, o di due, situati in fabbricati, per esempio, di 50 alloggi, sono costretti a stipulare dei mutui, mentre abbiamo assistito, a Salerno e provincia, alla richiesta di cifre iperboliche da parte degli Istituti bancari per l'accensione di tali mutui.

Si tratta quindi di compiere un atto di giustizia nei confronti dei proprietari di uno, o al massimo di due alloggi: pertanto mi dichiaro favorevole all'approvazione dell'emendamento proposto dall'onorevole Amendola.

GUARRA. Sono favorevole all'approvazione dell'emendamento proposto dall'onorevole Amendola Pietro, così come lo sono stati in sede di Comitato ristretto.

GUARIENTO, *Relatore*. Faccio osservare che in questo modo si viene ad infrangere il criterio secondo cui si escludevano da questo beneficio i danneggiati di maggiore potenzialità economica e si viene anche a stabilire una casistica che potrebbe aprire la strada ad ulteriori interrogativi, essendo legittimo chiedersi perché solo ai proprietari di due unità di abitazione e non di tre si attribuiscono questi particolari benefici. Comunque mi rimetto alla Commissione.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Amendola.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Amendola Pietro.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 1 così come risulta formulato dopo l'approvazione dell'emendamento:

#### ART. 1.

Ai proprietari che ricostruiscono fabbricati ad uso di abitazione siti in Comuni la cui popolazione risultante dal censimento del 1936 sia inferiore a 25.000 abitanti ed in quelli nei quali vi sia stata una percentuale di distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad uso di abitazione, è concesso un contributo diretto in capitale in ragione dell'80 per cento della base di commisurazione del contributo determinata a norma delle lettere a), b) e c) dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sino a lire 4.000.000 per unità immobiliare preesistente agli eventi bellici, anche se l'importo dei lavori sia superiore a tale somma.

Detto beneficio è limitato ai fabbricati che prima degli eventi bellici avevano una accertata consistenza non superiore a 8 unità di abitazione, nonché ai proprietari di non oltre due unità immobiliari anche se facevano parte di un fabbricato superiore a 8 unità di abitazione.

Nella costruzione delle unità immobiliari aventi diritto al contributo di cui sopra, il proprietario può ridurre la ricostruzione ad

un limite di volume corrispondente alla spesa ammissibile a contributo di lire 4 milioni per ogni unità immobiliare.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

#### ART. 2.

Per i fabbricati aventi diritto al contributo diretto in capitale, la parte non adibita ad abitazione, a qualsiasi uso destinata, è ammessa a contributo diretto in capitale per un importo pari all'80 per cento della spesa ammissibile a contributo, fermo restando il limite previsto dall'articolo 44 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Il Comitato ristretto propone un emendamento inteso ad inserire dopo le parole « Per i fabbricati » le parole « di cui al precedente articolo ».

BARONI. Proporrei di sostituire le parole « aventi diritto » con le parole « per i quali sussiste il diritto », in quanto ritengo tale formulazione più esatta.

AMENDOLA PIETRO. Mi sembra che si era rimasti d'intesa di sopprimere in tale articolo le parole: « per un importo pari all'80 per cento della spesa ammissibile a contributo », in quanto si era ritenuta superflua tale specificazione.

PRESIDENTE. Con tali parole si è voluto affermare che si tratta dell'80 per cento dei 4 milioni e si è ritenuto di lasciare tale indicazione per evitare eventuali discussioni in sede di applicazione della legge.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È necessario chiarire che l'80 per cento va concesso sulla spesa ammissibile che è sempre quella del 40 per cento con riferimento all'intero fabbricato. Ora, a mio avviso, ripetere in questo articolo le parole: « per un importo pari all'80 per cento della spesa ammissibile a contributo » potrebbe dar luogo ad equivoci, dal momento che nell'articolo si parla della parte non adibita ad abitazione.

GUARIENTO, *Relatore*. Propongo di sopprimere le parole: « per un importo pari all'80 per cento della spesa ammissibile a contributo ».

PRESIDENTE. L'articolo 2, a seguito degli emendamenti proposti, potrebbe risultare così formulato:

« Per i fabbricati di cui al precedente articolo, per i quali sussiste il diritto al contri-

buto diretto in capitale, la parte non adibita ad abitazione, a qualsiasi uso destinata, è ammessa al contributo medesimo, fermo restando il limite previsto dall'articolo 44 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 al quale il Comitato ristretto non ha proposto modifiche.

#### ART. 3.

Il beneficio di cui ai precedenti articoli è concesso ai proprietari il cui patrimonio definitivamente accertato per l'anno 1945, ai fini dell'imposta ordinaria, non superi le lire 300.000, purché il loro reddito definitivamente accertato ai fini dell'imposta complementare per lo stesso anno non superi le lire 60.000. Tale limite è elevato a lire 100.000 se la complementare grava sui redditi professionali di categoria C/1.

Nel computo del reddito non si tiene conto della quota relativa ai redditi di lavoro subordinato assoggettati alla imposta complementare. Per le persone giuridiche si fa riferimento alla imposta patrimoniale.

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 della proposta di legge:

#### ART. 4.

Il contributo previsto dall'articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è concesso anche se l'unità immobiliare faceva parte prima dell'evento bellico di un fabbricato costituito da più unità immobiliari.

Tale contributo viene concesso anche agli aventi causa del proprietario danneggiato, limitatamente agli eredi in linea diretta.

Questo articolo, soprattutto al secondo comma, ha suscitato notevoli discussioni. Il Comitato ristretto ha deciso di mantenere il secondo comma, al fine di ampliare la sfera dei beneficiari, proponendo di aggiungere, al primo comma, le parole « nella misura stabilita dall'articolo 1 della presente legge ».

Questa decisione è stata presa per non incorrere in difficoltà relative alla indicazione dei mezzi di copertura della spesa, dal momento che allarghiamo notevolmente la portata del provvedimento, anche sul piano finanziario.

AMENDOLA PIETRO. Al primo comma, l'inserimento delle parole « nella misura stabilita dall'articolo 1 della presente legge » potrebbe far pensare ad una riduzione nei confronti di quanto già spetta agli interessati in base alla legge n. 968.

GUARIENTO, *Relatore*. Ho attentamente letto l'articolo 45 della legge n. 968, e non ho riscontrato che in esso si faccia menzione di un totale rimborso dell'intero importo. Una volta fissata una spesa massima ammissibile di lire 4 milioni, se gli interessati riducono il volume della ricostruzione fino all'importo di 4 milioni, avranno il totale rimborso della spesa sostenuta.

AMENDOLA PIETRO. Desidero ricordare ai colleghi del Comitato ristretto che in quella sede abbiamo discusso sulla base del presupposto che gli interessati potessero avere il cento per cento della spesa.

L'Associazione danneggiati di guerra, si duole che all'articolo 4 sia stata eliminata la agevolazione che in base alla legge n. 968 era già stata concessa, e per la quale, per i casi di cui trattasi, il contributo in capitale è corrisposto al danneggiato per un importo pari alla base di commisurazione del contributo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, proporrei di accantonare, per il momento la discussione sull'articolo 4, perché mi pare che siano necessari ulteriori approfondimenti del problema. Penso quindi sia bene rimandare l'esame e la votazione al termine dell'approvazione degli altri articoli: nel frattempo l'onorevole Sottosegretario potrà meglio chiarire la portata dei riferimenti alla precedente legislazione. Mi sembra infatti che nel corso della discussione in sede di Comitato ristretto si sia parlato di un pagamento integrale del cento per cento.

POERIO. Dal momento che si decide di accantonare l'articolo 4, propongo che si tenga anche conto della contraddizione in esso esistente all'ultimo comma, contraddizione che deve essere sanata con la soppressione delle parole « aventi causa » o delle parole « eredi in linea diretta » locuzioni che sono inconciliabili tra loro.

PRESIDENTE. Do lettura dell'art. 5 della proposta di legge.

#### ART. 5.

Gli articoli 39 e 40 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono abrogati.

Ove i danneggiati provvedano alla riparazione dei fabbricati destinati ad uso di abi-

tazione, è concesso il contributo di cui all'articolo 42 della legge 27 dicembre 1953, n. 968. Nel caso che il danneggiato si trovi nelle condizioni previste dal precedente articolo 3, viene concesso il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il Comitato ristretto ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« Gli articoli 39 e 40 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1954, n. 607, sono abrogati.

Ove i danneggiati provvedano alla riparazione dei fabbricati destinati ad uso di abitazione, è concesso il contributo di cui all'articolo 42 della legge 27 dicembre 1953, n. 968. Nel caso che il danneggiato si trovi nelle condizioni previste dal precedente articolo 3, viene concesso il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge ».

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo proposto dal Comitato ristretto.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 6 della proposta di legge.

#### ART. 6.

I fabbricati rurali, anche se adibiti solo parzialmente ad uso di abitazione, possono usufruire dei contributi previsti dagli articoli 1, 2 e 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni.

Per la parte di tali fabbricati non adibiti ad uso abitazione, nonché per quella annessa, non si applica la limitazione prevista dall'articolo 44 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Do lettura nel testo proposto dal Comitato ristretto:

« I fabbricati rurali, anche se adibiti solo parzialmente ad uso di abitazione, possono usufruire dei contributi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge e 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni.

Per la parte di tali fabbricati non adibiti ad uso di abitazione, nonché per quella annessa non si applica la limitazione prevista dall'articolo 44 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

All'erogazione di detti contributi provvede il Ministero dei lavori pubblici con le norme procedurali previste dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1954, n. 607 ».

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo proposto dal Comitato ristretto.

(*E approvato*).

Do lettura e pongo in votazione gli articoli 7 e 8, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

#### ART. 7.

Il limite di lire 500.000 previsto dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, è elevato a lire 2.000.000; il periodo massimo previsto dal quarto comma dello stesso articolo è portato da quattro a sei anni.

(*E approvato*).

#### ART. 8.

Nei casi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge e dall'articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, la maggiorazione di cui all'articolo 50 della predetta legge n. 968 ed all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, è stabilita nella misura del 5 per cento della spesa ammissibile a contributo.

I compiti dell'I.S.E.S. di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, e successive integrazioni legislative, sono estesi alla riparazione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.

Le maggiorazioni di cui al primo comma sono estese alla riparazione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 9.

Ne do lettura:

#### ART. 9.

In luogo delle disposizioni del secondo comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, si applicano le norme seguenti:

Ove gli altri comproprietari non intendano ripristinare il bene danneggiato o distrutto, ovvero sia non avanzino domanda di ripristino entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il comproprietario che intende procedere al ripristino può, nell'interesse ed in nome della comproprietà, presentare domanda, eseguire i lavori e riscuotere il contributo, impegnare la comproprietà stessa nei confronti dell'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione e dell'I.S.F.S. e di ogni altro Ente finanziario per l'assunzione di mutui ipotecari e per lo sconto delle annualità di contributo statale. Lo Stato resta estraneo ai rapporti fra i comproprietari.

Avverto che al terzo alinea del primo comma è necessario aggiungere il richiamo all'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261.

AMENDOLA PIETRO. Non comprendo il significato della dizione « in luogo delle... si applicano le seguenti ». Mi sembra più idonea la dizione: « Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e l'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, sono ambedue sostituiti dai commi seguenti: ».

GUARIENTO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Amendola.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole allo emendamento proposto dall'onorevole Amendola.

PRESIDENTE. È una questione di tecnica legislativa. Per il momento possiamo approvare l'emendamento proposto dall'onorevole Amendola, con riserva di approfondirne meglio la dizione in sede di coordinamento.

(Così rimane stabilito).

Pongo pertanto in votazione, con tale riserva, l'emendamento proposto dall'onorevole Amendola Pietro.

(È approvato).

Sempre all'articolo 9 il Comitato ristretto propone un emendamento sostitutivo del secondo comma con il seguente:

« Ove gli altri comproprietari non avanzino domanda di ripristino entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il comproprietario che intende procedere al ripristino può, nell'interesse ed in nome della comproprietà, presentare domanda, notificandola altresì agli altri comproprietari, eseguire i lavori e riscuotere il contributo, impegnare la comproprietà stessa nei confronti dell'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione e dell'I.S.E.S. e di ogni altro Ente finanziario per l'assunzione di mutui ipotecari e per lo sconto delle annualità di contributo statale. Lo Stato resta estraneo ai rapporti fra i comproprietari ».

Pongo in votazione tale emendamento:

(È approvato).

L'articolo 9 dopo l'approvazione degli emendamenti risulta così formulato:

#### ART. 9.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, l'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello

Stato 10 aprile 1947, n. 261, sono ambedue sostituiti dai commi seguenti:

« Ove gli altri comproprietari non avanzino domanda di ripristino entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il comproprietario che intende procedere al ripristino può, nell'interesse ed in nome della comproprietà, presentare domanda, notificandola altresì agli altri comproprietari, eseguire i lavori e riscuotere il contributo, impegnare la comproprietà stessa nei confronti dell'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione e dell'I.S.E.S. e di ogni altro Ente finanziario per l'assunzione di mutui ipotecari e per lo sconto delle annualità di contributo statale. Lo Stato resta estraneo ai rapporti fra i comproprietari ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso con la riserva di coordinamento.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10.

Ne do lettura:

#### ART. 10.

In luogo dell'articolo 4 della legge 31 luglio 1954, n. 607, si applicano le norme seguenti:

Qualora il danneggiato, od uno dei suoi aventi causa, limitatamente agli eredi in linea diretta, abbia trasferito, o trasferisca entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il proprio domicilio in comune diverso da quello nel quale sorgeva il fabbricato al momento del danno, sempreché nell'ambito della stessa provincia, e trattisi di fabbricato con accertata consistenza, prima dell'evento bellico, non superiore ad 8 unità immobiliari, il ripristino può essere consentito nel comune di nuovo domicilio.

Per usufruire di detta autorizzazione sia il danneggiato sia l'eventuale avente causa, richiedente della stessa, deve ricadere nelle condizioni patrimoniali e di reddito di cui all'articolo 3 della presente legge.

Anche per la premessa di questo articolo valgono le considerazioni fatte per l'articolo precedente. Sarà quindi modificata con la riserva di coordinamento.

Al secondo comma il Comitato ristretto propone di sostituire la parola: « provincia », con la parola: « regione ».

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Comitato ristretto.

(È approvato).

## IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

Ritengo anche opportuno che le parole « limitatamente agli eredi in linea diretta » siano sostituite con le parole « limitatamente ai discendenti, ascendenti e al coniuge ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione quanto rimane dell'articolo 10.

(È approvato).

A seguito degli emendamenti introdottivi l'articolo 10 rimane così formulato:

## ART. 10.

Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 31 luglio 1954, n. 607, è sostituito con i seguenti:

« Qualora il danneggiato, od uno dei suoi aventi causa, limitatamente ai discendenti, ascendenti e al coniuge, abbia trasferito, o trasferisca entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il proprio domicilio in comune diverso da quello nel quale sorgeva il fabbricato al momento del danno, sempreché nell'ambito della stessa regione, e trattisi di fabbricato con accertata consistenza, prima dell'evento bellico, non superiore ad 8 unità immobiliari, il ripristino può essere consentito nel comune di nuovo domicilio.

Per usufruire di detta autorizzazione sia il danneggiato sia l'eventuale avente causa, richiedente della stessa, deve ricadere nelle condizioni patrimoniali e di reddito di cui all'articolo 3 della presente legge ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso, con riserva di coordinamento.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11: ne do lettura.

## ART. 11.

È concesso un premio di acceleramento pari ad un decimo della spesa ammissibile a contributo, determinata ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari dei fabbricati distrutti dalla guerra, i quali provvedano alla ricostruzione dei fabbricati stessi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il premio è corrisposto dopo avere verificata la regolare esecuzione dei lavori e con le stesse modalità di pagamento del contributo.

Il Comitato ristretto propone, al primo comma, di portare il termine da due a tre

anni, mentre l'onorevole Amendola propone la soppressione dell'intero articolo.

GUARIENTO, *Relatore*. Sono d'accordo per la soppressione.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo per la soppressione.

GUARRA. Signor Presidente, mi dichiaro contrario alla soppressione del premio di acceleramento. L'onorevole Amendola dice che, a 20 anni di distanza dalla fine della guerra, stabilire un premio di acceleramento è ridicolo: se questo può essere vero, è anche vero che noi partiamo dalla considerazione che la ricostruzione non è ancora avvenuta, e che nella maggior parte dei casi la responsabilità di ciò non è imputabile ai proprietari danneggiati, ma piuttosto agli stanziamenti limitati, ed alla difficoltà della stessa legislazione in materia.

Quindi, se è anche interesse dello Stato veder ricostruite le case distrutte dagli eventi bellici, non vedo il motivo per il quale la Camera dei Deputati dovrebbe sopprimere il beneficio del premio di acceleramento, che il Senato ha invece ritenuto di dover inserire nel testo originario del provvedimento.

L'approvazione dell'emendamento dell'onorevole Amendola all'articolo 1 non mi pare che debba comportare per forza di cose l'abolizione del beneficio stabilito dall'articolo 11, in quanto gli stanziamenti complessivi rimangono immutati.

Sarà necessario qualche anno in più per completare la ricostruzione, ma non è che l'emendamento dell'onorevole Amendola da noi approvato sia tale da portare degli squilibri di ordine finanziario. Ritengo quindi che non esista incompatibilità tra il suddetto emendamento ed il premio di acceleramento.

AMENDOLA PIETRO. Per la verità, avevo avanzato questa proposta di soppressione soprattutto perché preoccupato dalle raccomandazioni ripetutamente fattemi da lei, signor Presidente, e dal rappresentante del Governo, di non ampliare la portata finanziaria del provvedimento, al fine di non incorrere in difficoltà che avrebbero potuto arenare, magari al Senato, l'approvazione del provvedimento.

Se però ora si ritiene che, malgrado l'apportato emendamento aggiuntivo all'articolo 1, possa sussistere, senza dare delle preoccupazioni anche il premio di acceleramento di cui all'articolo 11, certo non sarò io ad insistere, per cui ritiro l'emendamento soppressivo.

POERIO. Non condivido l'emendamento del Comitato ristretto di portare da due a tre



## IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

gli anni concessi per usufruire del beneficio del premio di acceleramento, perché, rifacendomi al successivo articolo 18, si può prevedere che al 31 dicembre 1970 sarà necessario predisporre un'altra legge: fissando un termine di tre anni e sapendo che occorrerà del tempo prima che la legge incominci a produrre i suoi effetti, mi chiedo quali benefici voi offrite a coloro che volete premiare, quando già siamo al limite della proroga, e quindi della attuazione della legge.

Pertanto, o si sopprime questo beneficio — ed è stato ora deciso di mantenerlo — o si mantiene il limite di due anni per poterne godere.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Poerio propone di mantenere il testo originario. Poiché nessuno insiste negli emendamenti proposti, pongo in votazione l'articolo 11 nel testo di ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12.

Ne do lettura:

**ART. 12.**

Avverso i provvedimenti del Ministero dei lavori pubblici emanati in base all'articolo 1 della legge 31 luglio 1954, n. 607, è ammesso ricorso allo stesso Ministero, da prodursi entro 30 giorni dalla notificazione dei provvedimenti stessi.

Il Ministero dei lavori pubblici decide definitivamente sentita la Commissione centrale, di cui all'articolo 20 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

È ammessa entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la presentazione di ricorso avverso i provvedimenti emessi dal Ministero dei lavori pubblici prima dell'entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo il Comitato ristretto propone di sostituire al primo comma la parola « ricorso » con la parola « opposizione » in quanto tecnicamente più corretta.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo con l'emendamento proposto dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Pongo in votazione gli altri commi dell'articolo 12.

(Sono approvati).

A seguito dell'emendamento introdotto, l'articolo 12 rimane così formulato:

**ART. 12.**

Avverso i provvedimenti del Ministero dei lavori pubblici emanati in base all'articolo 1 della legge 31 luglio 1954, n. 607, è ammessa opposizione allo stesso Ministero, da prodursi entro 30 giorni dalla notificazione dei provvedimenti stessi.

Il Ministero dei lavori pubblici decide definitivamente sentita la Commissione centrale, di cui all'articolo 20 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

È ammessa entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la presentazione di ricorso avverso i provvedimenti emessi dal Ministero dei lavori pubblici prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13.

Ne do lettura:

**ART. 13.**

Il coefficiente di rivalutazione, di cui al secondo comma dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è stabilito annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica.

In questo articolo la Commissione bilancio aveva chiesto che fosse introdotto il concerto con il Ministro del tesoro. La nostra Commissione non ha ritenuto opportuno acquisire questo suggerimento, che non è vincolante. Il Comitato ristretto propone di aggiungere dopo le parole: « Il coefficiente di rivalutazione, di cui al secondo comma dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 966 », le parole: « per quanto di competenza ».

**GUARIENTO, Relatore.** Sono favorevole all'emendamento.

**GIGLIA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Il Governo è favorevole allo emendamento.

**PRESIDENTE** Pongo in votazione l'articolo con l'emendamento proposto dal Comitato ristretto, accolto dal Relatore e dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 13 così come risulta formulato dopo l'approvazione dell'emendamento:

**ART. 13.**

Il coefficiente di rivalutazione, di cui al secondo comma dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è stabilito annualmente, per quanto di competenza, con decreto del Ministro dei lavori pubblici in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14.

Ne do lettura:

**ART. 14.**

Per la riparazione e ricostruzione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra si applicano le agevolazioni fiscali previste dagli articoli da 66 a 72 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Rimane in vigore l'esenzione dell'imposta generale sull'entrata per i contratti di appalto dei lavori, prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322.

Il Comitato ristretto propone di aggiungere al primo comma, dopo le parole: « danneggiati dalla guerra » le parole: « anche se trasferiti in altro luogo ».

GUARIENTO, *Relatore*. Sono favorevole all'approvazione dell'emendamento.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole allo emendamento proposto dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Comitato ristretto al quale si sono dichiarati favorevoli il Relatore ed il Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14 così come risulta formulato dopo l'approvazione dell'emendamento proposto dal Comitato ristretto:

**ART. 14.**

Per la riparazione e ricostruzione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra, anche se trasferiti in altro luogo, si applicano le agevolazioni fiscali previste dagli articoli da 66 a 72 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Rimane in vigore l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata per i contratti di ap-

palto dei lavori, prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15.

Ne do lettura:

**ART. 15.**

La dimostrazione della proprietà del bene è effettuata ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, sempreché trattasi di ricostruzione in sito, e sempreché non vi siano stati trasferimenti a titolo oneroso del bene danneggiato successivamente agli eventi bellici.

GUARIENTO, *Relatore*. Per la verità avevo proposto che nell'articolo 15 ci si riferisse non all'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 607, bensì all'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 968. Il Comitato ristretto però ha fatto osservare che tale riferimento avrebbe reso la dimostrazione della proprietà del bene particolarmente complessa in quanto l'articolo 10 richiede per l'atto di notorietà la presenza di due cittadini proprietari di immobili danneggiati.

RIPAMONTI. Non vedo come possa conciliarsi il disposto dell'articolo 15, che prevede la ricostruzione in sito, con il disposto dell'articolo 10 che autorizza la ricostruzione anche in località diverse da quelle di residenza.

CERVONE. Durante la discussione fatta in seno al Comitato ristretto si stabilì che era inutile mantenere l'articolo 15 così come era stato formulato, in quanto si ritenne sufficiente un richiamo alla legge in vigore fatto dal Governo in circolari agli organi periferici.

Propongo pertanto di sopprimere l'articolo 15 dal momento che la materia è sufficientemente regolata dalla legislazione vigente.

BARONI. Concordo con quanto detto dall'onorevole Cervone, perché l'articolo 18 del decreto legislativo n. 261 è stato abrogato.

GUARIENTO, *Relatore*. Sono favorevole alla soppressione dell'articolo 15.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole alla soppressione dell'articolo 15.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 15.

(Non è approvato).

## IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

L'articolo 16 non ha subito modifiche da parte del Comitato ristretto: ne do pertanto lettura nel testo pervenutoci dal Senato:

**ART. 16.**

Alla fine della concessione dei contributi previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, dalla legge 31 luglio 1952, n. 607 e successive integrazioni legislative, è cespite ogni parte dell'immobile che, ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 14 aprile 1939, n. 652, era da considerare, al momento del danno, come unità immobiliare.

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 17 non ha subito modifiche da parte del Comitato ristretto: ne do lettura nel testo pervenutoci dal Senato:

**ART. 17.**

La parola « ripristinato » di cui all'articolo 3 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238 è sostituita dalle parole « iniziato il ripristino ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 18 della proposta di legge:

**ART. 18.**

I termini previsti dall'articolo 1, dal secondo comma dell'articolo 2 e dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 222, nonché il termine previsto dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, già prorogati al 30 giugno 1965 dalla legge 6 luglio 1960, n. 678, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1976.

Ne do lettura nel testo proposto dal Comitato ristretto:

**ART. 18.**

I termini previsti dall'articolo 1, dal secondo comma dell'articolo 2 e dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 222, nonché il termine previsto dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, già prorogati al 30 giugno 1965 dalla legge 6 luglio 1966, n. 678, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1970.

L'onorevole Beragnoli ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo: « Il termine di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, è riaperto per un anno a decor-

rere dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

BERAGNOLI. Chiedo scusa agli onorevoli colleghi, ma non ho un'esperienza ed una competenza vaste in materia di danni di guerra; purtuttavia, sin dall'inizio di questa legislatura, sono venuto a conoscenza di una serie di casi veramente pietosi, la cui esistenza non può essere sottovalutata.

Desidero a questo proposito far presente alla Commissione il caso, per esempio, di una casa distrutta dai tedeschi, e dei due figli dei proprietari della casa rimasti orfani essendo stati i genitori uccisi. Varata la legge per i danni di guerra, gli interessi dei due orfani sono affidati ad un professionista, il quale ha lasciato scadere i termini per lo svolgimento delle pratiche, cosicché i ragazzi non hanno avuto alcun risarcimento. È da questa palese ingiustizia e da altre esperienze ad essa simili, che sono partito per presentare il mio emendamento aggiuntivo.

Se la formulazione è troppo vasta ed estensiva per cui potrebbe procurare degli inconvenienti, cerchiamo pure di modificarla, ma sottolineo che le palesi ingiustizie la cui esistenza è stata da me personalmente constatata non possono essere misconosciute per comodità, per il quieto vivere, o perché altrimenti si apre una maglia dalla quale anche altri casi potrebbero passare.

Troviamo quindi una formulazione adatta, ma troviamola, perché la situazione deve essere risolta.

GUARIENTO, *Relatore*. Se la Commissione ritiene giusto accettare l'emendamento, io non mi oppongo.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono contrario all'accettazione dell'emendamento Beragnoli, perché non solo esso riapre una serie di situazioni sulle quali non è il caso di insistere, ma oltre tutto perché nel caso nostro esiste una situazione particolare, dal momento che facciamo riferimento all'articolo 24: pertanto si verificherebbe che coloro che stanno costruendo, verrebbero ad avere il beneficio dei 4 milioni.

Prego quindi l'onorevole Beragnoli di non insistere nella presentazione dell'emendamento, anche perché è proprio questo il caso in cui ci si troverebbe di fronte ad una dilatazione di ordine finanziario.

BERAGNOLI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Beragnoli, al quale il Governo è contrario, mentre il Relatore si è rimesso alla Commissione.

(Non è approvato).

## IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo proposto dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Passiamo agli articoli 19 e 20; non essendo stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò direttamente in votazione:

## ART. 19.

L'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione è autorizzato, previo parere del Comitato interministeriale del credito, ad emettere serie speciali di cartelle entro il limite di 10 miliardi all'anno per un periodo di cinque anni, per la concessione di mutui e per lo sconto di contributi o di indennizzi, ai sensi delle leggi 5 gennaio 1953, n. 1, e 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni.

(È approvato).

## ART. 20.

Le cartelle emesse ai sensi dell'articolo 19 sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

La Cassa depositi e prestiti, gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza, nonché gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento e di statuto ad investire le loro disponibilità nelle cartelle predette.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 21.

Ne do lettura:

## ART. 21.

Il termine di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, per l'inclusione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei comuni sinistrati dalla guerra negli elenchi di quelli cui è fatto l'obbligo di adottare un piano di ricostruzione, è prorogato fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

La seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, è sostituita dalla seguente:

« L'efficacia del piano è conservata nei limiti di tempo stabiliti ancorché sia stato o

venga approvato il relativo piano regolatore ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 agosto 1942, n. 1150, e dell'articolo 17 della legge 9 agosto 1954, n. 640 ».

È prorogata al 30 giugno 1970 l'efficacia dei piani che scadono prima di tale data e che non siano stati compiutamente realizzati.

- Il Comitato ristretto propone all'ultimo comma un emendamento inteso a prorogare l'efficacia dei piani. Precisamente propone di sostituire le parole: « 30 giugno 1970 » con le parole: « 31 dicembre 1970 ».

GUARIENTO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento proposto dal Comitato ristretto.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole all'emendamento proposto dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Comitato ristretto al quale si sono dichiarati favorevoli il Relatore e il Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 21 così come risulta formulato dopo l'approvazione dell'emendamento.

## ART. 21.

Il termine di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, per l'inclusione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei comuni sinistrati dalla guerra negli elenchi di quelli cui è fatto l'obbligo di adottare un piano di ricostruzione, è prorogato fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

La seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 27 ottobre 1951, numero 1402, è sostituita dalla seguente:

« L'efficacia del piano è conservata nei limiti di tempo stabiliti ancorché sia stato o venga approvato il relativo piano regolatore ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 agosto 1942, n. 1150, e dell'articolo 17 della legge 9 agosto 1954, n. 640 ».

È prorogata al 31 dicembre 1970 l'efficacia dei piani che scadono prima di tale data e che non siano stati compiutamente realizzati.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

Poiché agli articoli 22 e 23 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

## ART. 22.

Gli articoli 4, 5, 6, 7, 9 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, sono sostituiti dal seguente articolo:

« Per i comuni sinistrati che abbiano l'obbligo di adottare il piano di ricostruzione, il Ministero dei lavori pubblici, ove lo ritenga giustificato da necessità inerenti al piano o alla ricostruzione edilizia, può autorizzare le amministrazioni comunali che ne facciano domanda ad espropriare, con facoltà di rivenderle o concederle, le aree nelle zone interne dell'abitato di cui all'articolo 3, lettera c), della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, destinate a demolizione, ricostruzione o riparazione o costruzione di edifici, nonché quelle sottoposte a vincoli speciali. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da un piano finanziario e da un elaborato comprendente i comparti edificatori ricadenti nella zona che si intende espropriare, nonché da una relazione illustrativa delle modalità con le quali il comune intende procedere alla cessione di dette aree. Nulla è innovato in ordine alla facoltà accordata ai Comuni dall'articolo 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, di espropriare le aree nelle zone di espansione di cui all'articolo 3, lettera d), della stessa legge site fuori dell'abitato e destinate alle ricostruzioni e nuove costruzioni.

Il prefetto, su richiesta del comune ovvero del Ministero dei lavori pubblici sostituitosi al comune, autorizza l'occupazione d'urgenza delle aree di cui ai precedenti commi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Il decreto del prefetto, a cura dell'espropriante, deve essere notificato mediante messo comunale o ufficiale giudiziario ai proprietari interessati.

Le facoltà previste dal primo e secondo comma possono essere esercitate fino alla scadenza della validità del piano di ricostruzione. Le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 21 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, cessano allo scadere del quinquennio dalla data di approvazione di ciascun esecutivo ».

(È approvato).

## ART. 23.

Allo scopo di provvedere alla manutenzione straordinaria nonché ai lavori di completamento ed alle indennità di espropriazione o

acquisto suoli riguardanti la costruzione di alloggi per senza tetto fatte dallo Stato, dall'A.M.G. o col concorso statale della spesa, in base al decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305; decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517; decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261; legge 25 giugno 1949, n. 409; legge 1° ottobre 1951, n. 1141; legge 28 marzo 1957, n. 222; legge 6 luglio 1960, n. 678, verrà stanziata sul nuovo capitolo dell'esercizio 1967 e sul capitolo corrispondente degli esercizi 1968 e 1969 la somma di lire 600 milioni in gestione dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 24.

Ne do lettura:

## ART. 24.

I nuovi e maggiori benefici della presente legge si applicano ai proprietari che abbiano iniziato i lavori di ricostruzione o di riparazione dopo l'entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo il Comitato ristretto propone di sostituire le parole: « dopo l'entrata in vigore della presente legge » con le parole: « a partire dal 1° luglio 1965 ». Vi è poi un emendamento degli onorevoli Brandi e Lettieri che propongono di aggiungere il comma seguente: « Il contributo statale trentennale, sia sotto forma di contributo rateale, sia sotto forma di concorso dello Stato nell'ammortamento del mutuo, decorre, in ogni caso, dalla data di ultimazione dei lavori ».

CERVONE. Proporrei una elencazione dei benefici e non mi limiterei a far riferimento a « nuovi e maggiori benefici previsti dalla presente legge ».

LETTIERI. Non vedo che senso possa avere la frase: « nuovi e maggiori benefici ».

AMENDOLA PIETRO. Poiché in questo articolo si fa riferimento al luglio del 1965, c'è da chiedersi se veramente noi vogliamo che tutte le disposizioni, nessuna eccettuata, si applichino anche a coloro i quali hanno iniziato a costruire a tale data.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore e lo onorevole Poerio hanno presentato un emendamento inteso a sostituire le parole « I nuovi e maggiori benefici della presente legge » con le parole « Le norme della presente legge ».

## IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25. MAGGIO 1966

BARONI. Mi permetterei di insistere per conservare il testo così com'è, salva la decorrenza dal 1° luglio 1965. Infatti, se da una parte potrei ritenere che l'impiego del solo termine « benefici » potrebbe anche essere equipollente alle parole « i nuovi e maggiori benefici », qualora invece parliamo di « norme della presente legge », usiamo un termine sul cui esatto significato non siamo per il momento in grado di esprimere un sicuro apprezzamento: può anche darsi che da esso possano derivare delle conseguenze la cui portata non siamo ora in grado di valutare.

Penso piuttosto che gli obiettivi che intendiamo raggiungere possano essere raggiunti egualmente anche con la dizione approvata dal Senato.

PRESIDENTE. Il Relatore e l'onorevole Poerio non insistono sull'emendamento proposto. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Comitato ristretto e del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Gli onorevoli Lettieri e Brandi hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 24:

« Il contributo statale trentennale, sia sotto forma di contributo rateale, sia sotto forma di concorso dello Stato nell'ammortamento del mutuo, decorre, in ogni caso dalla data di ultimazione dei lavori ».

Il Governo propone anch'esso un emendamento aggiuntivo del quale do lettura:

« Il contributo statale trentennale sotto forma di contributo rateale decorre dalla data del certificato di regolare esecuzione. »

« Il contributo statale trentennale, sotto forma di concorso dello Stato nell'ammortamento del mutuo, decorre dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo stesso ».

Questo emendamento è stato presentato dal Governo nell'intento di eliminare finalmente tutte le controversie che fino ad oggi sono sorte, ed a questo scopo in esso si fa specifica menzione del certificato di regolare esecuzione.

Poiché l'emendamento governativo assorbirebbe l'emendamento recante la firma dei colleghi Brandi e Lettieri, chiedo agli onorevoli proponenti se siano disposti a ritirare il loro emendamento, e ad accettare quello del Governo.

BRANDI. Ritiriamo l'emendamento e accettiamo quello proposto dal Governo.

FORTINI. In teoria può anche verificarsi che una persona abbia diritto al contributo senza aver fatto ricorso al mutuo: pertanto non possiamo fare senz'altro riferimento alla stipulazione del mutuo.

PRESIDENTE. Mi sembra, in definitiva, che si voglia far coincidere la prima rata di ammortamento con la prima rata di mutuo. Pongo in votazione i due commi aggiuntivi proposti dal Governo, di cui ho dato lettura, ed ai quali il Relatore è favorevole.

(Sono approvati).

Do lettura dell'articolo 24 così come risulta formulato dopo l'approvazione degli emendamenti presentati dal Governo e dal Comitato ristretto:

« I nuovi e maggiori benefici della presente legge si applicano ai proprietari che abbiano iniziato i lavori di ricostruzione o di riparazione a partire dal 1° luglio 1965.

« Il contributo statale trentennale sotto forma di contributo rateale decorre dalla data del certificato di regolare esecuzione.

« Il contributo statale trentennale, sotto forma di concorso dello Stato nell'ammortamento del mutuo, decorre dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo stesso ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Prima di passare all'articolo 25 dobbiamo tornare all'articolo 4 che era stato momentaneamente accantonato. Ne do nuovamente lettura:

## ART. 4.

Il contributo previsto dall'articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è concesso anche se l'unità immobiliare faceva parte prima dell'evento bellico di un fabbricato costituito da più unità immobiliari.

Tale contributo viene concesso anche agli aventi causa del proprietario danneggiato, limitatamente agli eredi in linea diretta.

Il Comitato ristretto ha proposto, come già è stato detto, di far riferimento all'articolo 1 della presente legge, con il seguente emendamento sostitutivo del primo comma:

« Il contributo previsto dall'articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, nella misura stabilita dall'articolo 1 della presente legge, è concesso anche se l'unità immobiliare faceva parte prima dell'evento bellico di un fabbricato costituito da più unità immobiliari ».

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'articolo 45 della legge 27 di-

cembre 1953, n. 968, che viene richiamato, fa riferimento ad un caso specifico, quello cioè del proprietario di una unità immobiliare che rinuncia al contributo commisurato all'80 per cento del valore, per accettare l'importo globale di 1.200.000 lire. Con l'articolo 4 del presente provvedimento noi estendiamo la portata dell'articolo 45 anche a coloro la cui unità immobiliare faceva parte, prima dell'evento bellico, di un fabbricato costituito da più unità immobiliari. Ora non è possibile introdurre l'emendamento proposto dal Comitato ristretto, perché l'articolo 1 fa riferimento alla cifra di 4 milioni e all'80 per cento della spesa, così che praticamente viene ad essere in contraddizione con l'articolo 45.

Queste le ragioni per le quali ritengo necessario ritornare al testo del Senato eliminando le parole « nella misura stabilita dall'articolo 1 della presente legge ».

GUARIENTO, *Relatore*. Il milione e 200 mila lire previsto dall'articolo 45 è successivamente diventato un milione e 800 mila e poi con questo provvedimento 4 milioni. Questi 4 milioni verranno versati anche se la costruzione avrà un volume inferiore a quello previsto: se però la ricostruzione verrà a costare più di 4 milioni, il danneggiato ne otterrà egualmente 4.

CERVONE. Indubbiamente le osservazioni fatte poc'anzi dal rappresentante del Governo, integrate con quelle fatte dal Relatore, pongono un problema. Abbiamo di fronte a noi due soluzioni: la prima è quella connessa al richiamo dell'articolo 45 della legge n. 968, in base al quale affermiamo che il contributo previsto da quell'articolo è concesso non solo al proprietario di una sola unità immobiliare, ma, anche al proprietario di una sola unità immobiliare incorporata in una costruzione più ampia. È a questa ultima soluzione che siamo ormai pervenuti.

Però, il maggior beneficio del milione e 200 mila lire, stabilito non in percentuale dell'80 o del 100 per cento, ma in una somma *una tantum*, è stato successivamente modificato con altre leggi, per cui noi volendo richiamare con questo articolo tutte e due le soluzioni dovremmo approvare un testo in cui si dica che, in primo luogo, si accetta che il beneficio viene attribuito anche al proprietario di una unità immobiliare facente parte di uno stabile più grande, ed in secondo luogo che la somma stabilita di un milione e 200 mila lire non è quella prevista dall'articolo 45, ma quella prevista dall'articolo 1 della presente legge.

Ecco quindi il motivo per cui il Comitato ristretto ha fatto richiamo all'articolo 1; questo richiamo non è contraddittorio, dal momento che l'articolo 1 modifica l'ammontare del contributo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in base alla discussione svoltasi, ritengo che la formulazione del primo comma dell'articolo 4, con l'aggiunta delle parole « nella misura stabilita dall'articolo 1 della presente legge », sia quella che meglio tutela gli interessi dei danneggiati i proprietari di una sola unità di abitazione.

Resta naturalmente inteso che questo primo comma così formulato si riferisce ai 4 milioni che verranno erogati in base all'articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 966.

Il primo comma dell'articolo 4 resta pertanto così formulato:

« Il contributo previsto dall'articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, nella misura stabilita dall'articolo 1 della presente legge, è concesso anche se l'unità immobiliare faceva parte prima dell'evento bellico di un fabbricato costituito da più unità immobiliari.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

GUARRA. Signor Presidente, per quanto riguarda il secondo comma, a me sembra che la dizione « limitatamente agli eredi in linea diretta », non sia corretta dal punto di vista giuridico, in quanto nel nostro diritto successorio tale figura non esiste, ma esistono invece delle categorie di successibili.

Quindi, se per eredi diretti vogliamo intendere i discendenti e gli ascendenti, allora dobbiamo menzionare anche il coniuge. Siccome questo articolo ha un riferimento alla composizione della famiglia, proporrei, a meno che non si voglia estendere la concessione del contributo anche ad altri aventi causa, di adottare la seguente dizione: « Tale contributo viene concesso anche agli aventi causa del proprietario danneggiato, limitatamente ai discendenti, agli ascendenti ed al coniuge ».

POERIO. Ho già espresso delle preoccupazioni in merito e continuo a mantenerle perché, anche adottando la dizione proposta dall'onorevole Guarra, non si vieterebbe assolutamente all'avente causa di poter sempre godere del beneficio.

Il termine « limitatamente » non ha quindi senso, è in contraddizione con la prima parte dello stesso comma, e non risolve il problema di diritto. Secondo me sarebbe giusto stabi-

lire che « tale contributo viene concesso limitatamente agli eredi in linea diretta », oppure che « tale contributo viene concesso anche agli aventi causa del proprietario danneggiato ».

**PRESIDENTE.** L'onorevole Guarra ha presentato un emendamento al secondo comma dell'articolo 4, nel senso di sostituire le parole « limitatamente agli eredi in linea diretta », con le parole « limitatamente ai discendenti, ascendenti e al coniuge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il secondo comma dell'articolo 4 resta pertanto così formulato:

« Tale contributo viene concesso anche agli aventi causa del proprietario danneggiato, limitatamente ai discendenti, ascendenti ed al coniuge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

A seguito degli emendamenti introdotti, l'articolo 4 risulta pertanto così formulato:

#### ART. 4.

Il contributo previsto dall'articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, nella misura stabilita dall'articolo 1 della presente legge, è concesso anche se l'unità immobiliare faceva parte prima dell'evento bellico di un fabbricato costituito da più unità immobiliari.

Tale contributo viene concesso anche agli aventi causa del proprietario danneggiato, limitatamente ai discendenti, ascendenti e al coniuge.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 25 al quale il Comitato ristretto non ha apportato modifiche. Ne do lettura nel testo pervenutoci dal Senato:

#### ART. 25.

Con l'entrata in vigore della presente legge s'intendono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa incompatibili.

Non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Cervone e Guariento hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La IX Commissione permanente della Camera dei Deputati nell'approvare la proposta di legge n. 2540,

esprime il voto

che nell'applicazione dell'articolo 2 si intendano ammesse al contributo, in uno con la parte non adibita ad abitazione, anche le parti condominiali, sempre nel limite previsto dall'articolo 44 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Guariento:

« La Commissione IX lavori pubblici della Camera, nell'approvare la proposta di legge " Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra " (2540),

considerata l'ampiezza del problema soprattutto nei medi e piccoli comuni dell'Italia centro-meridionale,

invita il Governo

a prevedere per i futuri anni finanziari un aumento degli stanziamenti di bilancio, sia per la concessione dei contributi ai danneggiati che ricostruiscono, sia per l'attuazione dei piani comunali di ricostruzione, al fine di adeguarli alle necessità del problema;

auspica

che le istruzioni ministeriali per l'attuazione della emananda legge siano sollecitamente predisposte e che l'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale assicuri un più sollecito ed organico completamento della ricostruzione edilizia ».

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Amendola Pietro e De Pasquale:

« La Commissione IX Lavori pubblici della Camera, nell'esaminare la proposta di legge " Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra " (2540),

considerata l'ampiezza del problema soprattutto nei medi e piccoli comuni dell'Italia centro-meridionale,

invita il Governo

a prevedere per i futuri anni finanziari un aumento degli stanziamenti di bilancio, sia per la concessione dei contributi ai danneg-



giati che ricostruiscano, sia per l'attuazione dei piani comunali di ricostruzione, al fine di adeguarli alle necessità del problema;

auspica

che le istruzioni ministeriali per l'attuazione della emananda legge siano sollecitamente predisposte, avvalendosi della collaborazione della Associazione nazionale dei danneggiati di guerra;

auspica altresì

che la collaborazione in atto tra l'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale e l'Associazione stessa, sia intensificato al fine di assicurare un più sollecito ed organico completamento della ricostruzione edilizia ».

DE PASQUALE. Non comprendiamo perché nell'ordine del giorno dell'onorevole Guariento sia stata eliminata il riferimento alla collaborazione dell'Associazione nazionale dei danneggiati di guerra. Infatti si tratta di una associazione riconosciuta, che rappresenta tutti i sinistrati di guerra e che ha competenza unica nel settore. Non bisogna dimenticare che si tratta di una collaborazione che già è in atto. Non vedo quindi la ragione per la quale non si debba invitare il Governo a tener conto, nell'emanare le norme di attuazione, di questa possibilità che già è in essere.

CERVONE. Ricordo che già precedentemente, all'atto della formazione della legge n. 968 e di altre leggi sui danni di guerra, si è dato atto all'Associazione, confermandola, di questa sua collaborazione. Non solo, ma quando si approvò l'articolo 74 della legge n. 968, si stabilì la possibilità per il Governo di dare un proprio contributo all'Associazione fino ad un massimo dello 0,50 per cento.

Ora non credo che una collaborazione simile debba essere negata, tanto più che già esiste.

La collaborazione tra l'Associazione e lo « Ises » è un fatto reale, tant'è vero che l'Associazione fa parte, con un suo rappresentante del consiglio di amministrazione dell'Ente.

GUARIENTO. Ho tolto l'accento alla collaborazione della Associazione, perché non lo ritenevo necessario.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Posso accettare l'ordine del giorno Guariento e Cervone per la parte che riguarda l'interpretazione dell'articolo 2, in quanto si intende ammettere a contributo, insieme alla parte non adibita ad abitazione, anche le parti condominiali. Molte perplessità invece ho nei confronti degli altri ordini del

giorno, specialmente per quanto riguarda la parte che prevede le istruzioni ministeriali per la emananda legge da emanare con la collaborazione dell'Associazione nazionale e dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale.

Non posso accettare che si faccia una individuazione specifica dei due organismi. Per evitare che si indichi l'uno o l'altro, propongo che l'ultima parte dell'ordine del giorno venga così formulata:

« auspica

che le istruzioni ministeriali per l'attuazione dell'emananda legge siano sollecitamente predisposte, avvalendosi della collaborazione delle associazioni e degli enti particolarmente interessati, al fine di assicurare un più sollecito ed organico completamento della ricostruzione edilizia ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli proponenti si dichiarano favorevoli a tale formulazione. I due ordini del giorno possono essere unificati in un unico testo, a firma degli onorevoli Amendola Pietro, Cervone, De Pasquale e Guariento, che potrebbe essere così formulato:

« La IX Commissione permanente Lavori pubblici della Camera dei deputati, nell'approvare il disegno di legge n. 2540,

considerata l'ampiezza del problema, soprattutto nei medi e piccoli comuni dell'Italia centro-meridionale,

invita il Governo

a prevedere per i futuri esercizi un aumento degli stanziamenti in bilancio, sia per la concessione dei contributi ai danneggiati che ricostruiscono, sia per l'attuazione dei piani comunali di ricostruzione, al fine di adeguarli alle necessità del problema;

auspica

che le istruzioni ministeriali per l'attuazione dell'emananda legge siano sollecitamente predisposte, avvalendosi della collaborazione delle associazioni e degli enti particolarmente interessati, al fine di assicurare un più sollecito ed organico completamento della ricostruzione medesima ».

Pongo in votazione l'ordine del giorno unificato.

(È approvato)

Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Cervone e Guariento, concernente l'applicazione dell'articolo 2 del provvedimento, e di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La proposta di legge n. 2540 sarà subito votata a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico i risultati della votazione segreta della proposta di legge.

Senatori DE LUCA ed altri; ADAMOLI ed altri; PACE « Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recante provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra » (*Approvata dalla VII Commissione del Senato*) (2540):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 2540, risultano assorbite le proposte di legge nn. 450, 839, 1660 e 2716.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abate, Alessandrini, Amendola Pietro, Baroni, Beragnoli, Bottari, Busetto, Cervone, Carra, Cianca, Corghi, Curti Ivano, Degan, De Pasquale, Di Vittorio Berti Baldina, Fortini, Fracassi, Giorgi, Guariento, Guarra, Lusoli, Napolitano Luigi, Poerio, Rinaldi, Ripamonti, Taverna, Terranova Corrado, Todros.

**La seduta termina alle 12.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO